



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, ADAMO, AGOSTINI, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CABRAS, CARLONI, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, DE SENA, MARINARO, MOLINARI, MORRI, MUSI, NEROZZI, SOLIANI e ASTORE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2011**

Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende introdurre nel nostro ordinamento una serie di misure tese alla semplificazione normativa per le imprese agricole, così da favorire il rilancio competitivo di un settore che si rivela essenziale per garantire una ripresa economica duratura e più equilibrata.

Le aziende agricole italiane, che pure in molti casi rappresentano casi di eccellenza, con produzione di qualità riconosciuta, sono esposte, in un mondo interconnesso e complesso qual è quello odierno, ad una forte competizione internazionale. Tale competizione non va compressa, ma con essa le aziende debbono essere messe in grado di confrontarsi senza pesi burocratici ingiustificati, che non rendono possibile l'espressione delle loro grandi potenzialità.

In questo senso, il presente disegno di legge intende venire incontro alle legittime esigenze di un settore che ricerca una crescita e un rilancio deciso, e che può essere di stimolo oltre che allo sviluppo economico nazionale anche alla ripresa occupazionale. Le disposizioni del disegno di legge, grazie anche all'intenso contributo fornito dalle associazioni di produttori, dalle cooperative e dalle singole aziende del settore, intervengono laddove più forte è sentita l'esigenza di semplificazione e certezza normativa, al fine di mettere in grado gli attori economici di affrontare le sfide del mondo moderno. D'altro canto, lo stesso sviluppo economico del Paese non può che essere rilanciato attraverso la certezza normativa e la prevedibilità dei comportamenti e delle richieste delle amministrazioni coinvolte nella cura e nella gestione degli interessi connessi all'agroalimentare, proprio a causa della crescente complessità del sistema economico globale.

Anche a livello europeo, d'altronde, si va affermando la necessità di liberare le aziende del settore da quei pesi che gravano, anche dal punto di vista economico, sullo sviluppo e sul sereno svolgimento dell'attività imprenditoriale. Il settore agricolo necessita di modernizzazione, integrazione dei mercati, reperimento di una manodopera essenziale ma sempre più carente, e di affrontare le sfide del mercato europeo ed internazionale senza oneri molteplici, privi di coerenza e a volta addirittura anacronistici. È dunque necessario, a livello legislativo, sciogliere il nodo della semplificazione, così da rendere possibile alle imprese di sprigionare le proprie potenzialità e permettere loro di affrontare una cornice normativa trasparente, snella, certa e che non freni lo sviluppo. Spesse volte, infatti, nel nostro ordinamento vengono richiesti alle imprese - non solo quelle agricole - adempimenti non necessari, non motivati da reali necessità, ma dovuti a quella stratificazione della normativa primaria e secondaria che caratterizza l'ordinamento italiano, e che lo rende talvolta incoerente e genera inevitabili inefficienze del sistema.

La semplificazione della normativa agricola dovrebbe rendere possibile, dunque, dare certezza dei tempi e riconoscimento dei diritti agli agenti economici, rendendo i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione più semplici, trasparenti e produttivi, nonché ridurre il peso ed il costo della burocrazia, con vantaggi che ricadano non solo sulle imprese ma anche sulla finanza pubblica. In primo luogo, dunque, è necessario prevedere la razionalizzazione della legislazione statale che fissa obblighi e oneri a carico delle imprese. È tuttavia altrettanto necessario prevedere lo snellimento delle procedure amministrative, evitando duplicazioni

di adempimenti, anche attraverso forme di cooperazione tra le amministrazioni interessate, e la condivisione delle informazioni già in possesso della pubblica amministrazione, resa ormai possibile ad ogni livello grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Altrettanto rilevante è garantire una uniformità delle modalità e dei tempi dei controlli, non per una loro attenuazione, ma proprio per garantire una loro maggiore efficacia e certezza. Il disegno di legge mira, dunque, non a proporre una semplificazione che produca una accelerazione delle procedure fine a se stessa, ma a garantire una maggiore razionalità di tali procedure e del sistema normativo nel suo complesso, tenendo in considerazione tutti gli interessi coinvolti. D'altro canto, liberare gli imprenditori da oneri che non dovrebbero gravare sulle spalle dei loro agenti significa anche generare negli imprenditori medesimi una forma di responsabilizzazione, in una accezione allargata. In primo luogo, significa infatti attribuire direttamente all'imprenditore forme di autonomia, responsabilità, esercizio attivo di diritti e opportunità, che rappresentano elementi indissolubili dal «fare impresa». Una maggiore autonomia cui corrispondono maggiori responsabilità – nel garantire l'affidabilità e la genuinità dei propri prodotti, la tutela dell'ambiente, e la regolarità nell'adempimento degli obblighi di legge – nonché l'assunzione del rischio imprenditoriale senza violare i limiti fissati a protezione di lavoratori e consumatori e contribuendo alla crescita e al benessere della società. Elementi che tutti assieme concorrono a generare anche quella «responsabilità sociale d'impresa» che sempre più si afferma nelle società sviluppate e che è di stimolo stesso alla competitività.

Il presente disegno di legge si compone di 17 articoli, tutti tesi alla semplificazione del quadro normativo esistente. L'articolo 1 introduce un nuovo comma all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile

2007, n. 40 e rende esplicita la necessità che il modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa sia ispirato a criteri di massima semplificazione, così da eliminare ogni ripetizione inutile e ridurre le informazioni da fornire a quelle strettamente necessarie agli adempimenti cui assolve.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, ed in particolare all'articolo 31, nel quale introduce tre nuovi commi per rendere possibile alle imprese agricole appartenenti a gruppi d'impresa, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità, di procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti. Le modalità con cui procedere alle assunzioni congiunte saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Sempre in materia di occupazione, l'articolo 3 del disegno di legge prevede la semplificazione delle procedure di comunicazione delle assunzioni a carico dalle imprese agricole. Dal momento che le imprese del settore spesso impiegano numerosi operai stagionali in attività concentrate in periodi limitati, si prevede che i datori di lavoro possano procedere ad una comunicazione d'assunzione plurima, che contenga le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. L'articolo 4, a sua volta, prevede modifiche al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di autorizzazioni al lavoro stagionale per cittadini extracomunitari. Nonostante il fatto che sempre più spesso cittadini immigrati siano impiegati con contratti stagionali nel settore agricolo, prestando la propria opera di anno in anno presso le medesime imprese o altre del settore, infatti, le procedure amministrative previste risultano troppo complesse, rendendo difficile il processo per ottenere il ne-

cessario nulla osta al lavoro. Ciò sembra assolutamente ingiustificato laddove tali procedure riguardino cittadini extracomunitari già impiegati negli anni precedenti, che abbiano ricevuto le necessarie autorizzazioni e che abbiano rispettato le condizioni di legge. In tali casi, dunque, l'articolo 4 del disegno di legge prevede che le richieste avanzate dai datori di lavoro si intendano accolte, laddove lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi il proprio diniego nel termine di venti giorni dalla data della domanda.

L'articolo 5 apporta una modifica puntuale all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto una auspicata semplificazione in materia di accertamento delle giornate lavorative dei lavoratori agricoli, dei relativi contributi e delle relative comunicazioni. Tuttavia, si ritiene necessario prevedere che in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la dell'elenco nominativo annuale, oltre alla pubblicazione sul sito *internet* dell'INPS sia data diretta comunicazione agli interessati.

L'articolo 6 del disegno di legge apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di gestione dei rifiuti delle imprese agricole. Tali modifiche tendono, complessivamente, a semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti per le aziende agricole, nonché a promuovere, attraverso agevolazioni mirate, la stipula di accordi e convenzioni tese a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Il disegno di legge reca poi alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 7 prevede che le imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo che rinnovano ogni anno con i medesimi la-

voratori un rapporto di lavoro a tempo determinato adempiano gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, all'informazione sui rischi e alla formazione senza moltiplicare gli adempimenti dovuti. Anche l'articolo 8 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introducendo la previsione di misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio, e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze nelle aziende agricole e agroindustriali che espletano attività classificate a rischio medio e basso.

L'articolo 9 del disegno di legge stabilisce che l'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole delle impresa agricola che effettua produzione primaria e non trasforma il prodotto sia considerata adempimento dell'obbligo di registrazione previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari, al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti di comunicazione di informazioni e dati già a disposizione delle autorità italiane.

L'articolo 10 reca modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo esplicitamente, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto all'articolo 30 del decreto-legge, le tipologie di controlli amministrativi cui sono sottoposte le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità. Si individuano controlli igienico-sanitari degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari, e in particolare controlli relativi agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e controlli in materia di sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 11 prevede alcune semplificazioni in materia di procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, così da garantire che le pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo diano adeguata infor-

mazione ai soggetti che richiedono i contributi, promuovendo ed attuando procedure di gestione delle nuove istanze che rendano più agevole alle imprese la fruizione degli aiuti, senza appesantire l'iter burocratico per l'accesso agli stessi.

Gli articoli da 12 a 14 recano criteri e principi sulla base dei quali procedere alla revisione di alcuni decreti ministeriali che interessano la concreta attività delle imprese agricole, anche sulla base dell'evoluzione subita dalla normativa europea. L'articolo 12 del disegno di legge stabilisce criteri per la revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, che reca il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, anche al fine di adeguarlo alle disposizioni europee, per favorire lo snellimento delle procedure richieste per accedere all'agevolazione per il gasolio agricolo. L'articolo 13 stabilisce invece la modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2008, in materia di arricchimento dei prodotti vitivinicoli. L'articolo 14, infine, prevede il rafforzamento del coordinamento, anche operativo, tra le forze che si occupano di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, attraverso il potenziamento delle funzioni del Comitato tecnico previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, recante regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Le misure previste sono tese in ogni caso ad assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti

delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché a garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, evitando sovrapposizioni e duplicazioni negli accertamenti. A tali fini è inoltre previsto che il citato Comitato predisponga la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

L'articolo 15 reca delega al governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente in materia di agricoltura, con i quali provveda a raccogliere in un apposito testo unico la normativa esistente, al fine di procedere al riordino e alla semplificazione della stessa. La delega, da esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge mira alla ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita e di quelle prive di effettivo contenuto normativo o obsolete; all'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie; al coordinamento delle disposizioni, con le necessarie modifiche tese a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, uscendo dal coacervo di norme attualmente esistenti e rendendo coerente il sistema.

Infine, l'articolo 16 del disegno di legge stabilisce l'obbligo, per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di pubblicare sul proprio sito *internet*, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, i dati e le informazioni relative alla gestione degli enti stessi, così da contribuire a garantire forme di trasparenza che favoriscano la buona amministrazione.

L'articolo 17 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa agricola)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, contiene una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle Amministrazioni interessate. Il modello deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione».

### Art. 2.

*(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di assunzioni di lavoratori dipendenti delle imprese agricole)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di

prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

*(Modificazioni al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in materia di comunicazione di assunzione plurima)*

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, il numero di codice fiscale dei lavoratori, la data presunta di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte, il livello di inquadramento e il riferimento al contratto collettivo applicato. A ciascun lavoratore è consegnata copia della comunicazione di assunzione, secondo la legislazione vigente».

## Art. 4.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di autorizzazioni al lavoro stagionale per cittadini extracomunitari)*

1. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La richiesta di cui al comma 2 si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al medesimo comma, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel termine, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente, e regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici con almeno cinquantuno giornate;

b) il lavoratore stagionale abbia rispettato nell'anno precedente le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro».



## Art. 5.

*(Modificazioni al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di elenchi trimestrali)*

1. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati dei relativi provvedimenti amministrativi entro trenta giorni dall'avvenuto riconoscimento o disconoscimento e mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio-decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione».

## Art. 6.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di rifiuti delle imprese agricole)*

1. All'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato «decreto n. 152 del 2006», le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

2. All'articolo 183, comma 1, del decreto n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *bb*), alinea, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso la cooperativa agricola di cui sono soci»;

b) dopo la lettera *ff*) è inserita la seguente:

«*ff-bis*) "digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti e/o sottoprodotti che sia suscettibile di avere una utilizzazione agronomica».

3. All'articolo 190, comma 1, del decreto n. 152 del 2006, le parole «e b)» sono soppresse.

4. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo».

5. All'articolo 206 del decreto n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa europea e possono prevedere semplificazioni amministrative e agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto della normativa europea ed il ricorso a strumenti economici».

6. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte di coloro che aderiscono a convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 comporta l'automatica iscrizione all'Albo, senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi.»;

b) al comma 8, primo periodo, le parole: «, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,» sono soppresse;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Salvo prova contraria, sono considerati professionali i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore per quantitativi superiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati superiore ai cento chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi e ai cento chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi».

7. All'articolo 279, comma 3, del decreto n. 152 del 2006, le parole: «o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,» sono soppresse.

8. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i cereali»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 620.000 chilocalorie»;

c) dopo la lettera z) è inserita la seguente:

«z-bis) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella e che dispongono di terreni su cui viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte Seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. Capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 Kg/capo)	Da 200 a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) . . . . .	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio 400 kg/capo) . . . . .	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio 130 kg/capo) . . . . .	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento . . . . .	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso . . . . .	Da 1.000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio = 50 kg/capo) . . . . .	Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio = 2Kgl capo) . . . . .	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7Kg/capo).	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 Kg/capo) . . . . .	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame . . . . .	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) . . . . .	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio 4,5 kg/capo) . . . . .	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 Kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio 3,5 kg/capo) . . . . .	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio 1,7 kg/capo) . . . . .	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) .	Da 250 a 500
Allevamenti di struzzi . . . . .	Da 700 a 1.500

».

9. Alla Parte II dell'Allegato IV della Parte V del decreto n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera *nn*) è soppressa;
- b) dopo la lettera *t*) è inserita la seguente:

«*t-bis*) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella Parte I del presente Allegato».

10. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono soppresse.

11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, per adeguarlo alle previsioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, che siano esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione, ovvero ad altro servizio di raccolta riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni secondo criteri stabiliti nel decreto medesimo, i propri rifiuti per quantitativi che non eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o i cento litri all'anno.

#### Art. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di obblighi di sorveglianza sanitaria, di formazione e di informazione sui rischi, a carico delle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo nei confronti dei lavoratori a tempo determinato)*

1. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: «Per le imprese agricole di cui al primo periodo, che rinnovano ogni anno con lo stesso lavoratore il rapporto di lavoro a tempo determinato è previsto quanto segue:

a) gli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria si intendono assolti con l'effettuazione di visita medica annuale presso i Servizi di medicina del lavoro della Azienda sanitaria locale di appartenenza, che rilasciano apposita certificazione attestante l'effettuazione della visita medica, con giudizio sull'idoneità generica e specifica relativa all'attività lavorativa agricola;

b) gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta in azienda;

c) gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso la formazione effettuata con cadenza biennale, secondo le procedure individuate dalla contrattazione collettiva. La formazione comprende anche le procedure di primo soccorso e antincendio».

#### Art. 8.

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole e agroindustriali)*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e agroindustriali e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole e per le

attività agroindustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998».

Art. 9.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole che effettuano produzione primaria)*

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole effettuata dall'impresa agricola che effettua produzione primaria e non trasforma il prodotto è considerata adempimento dell'obbligo di registrazione stabilito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004».

Art. 10.

*(Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di tipologie di controlli amministrativi delle imprese soggette a certificazione)*

1. Per favorire la semplificazione del sistema dei controlli a carico delle imprese soggette a certificazione, all'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano

applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano:

*a)* il controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

*b)* il controllo relativo agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

*c)* il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri»;

*b)* il comma 4 è abrogato.

#### Art. 11.

*(Semplificazione delle procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari)*

1. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate»;

*b)* al comma 8 la parola «prioritariamente» è soppressa.

2. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate».



## Art. 12.

*(Accisa sul gasolio agricolo)*

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, del Consiglio, del 27 ottobre 2003, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal 1° gennaio 2012 e cessa di essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2013 qualora non ne venga previsto il rfinanziamento.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla citata direttiva n. 2003/96/CE. Qualora tale livello minimo sia modificato, l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra è corrispondentemente adeguata.

3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e sono previsti, tra l'altro:

a) la revisione del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 e alla normativa europea, sulla base dei criteri di cui alle seguenti lettere;

b) la semplificazione delle procedure preesistenti nel regolamento di cui alla lettera a), e la connessa riduzione degli oneri amministrativi e burocratici ricadenti sulle aziende agricole;

c) l'attribuzione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alle agenzie regionali del compito di calcolare, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel decreto stesso, i quantitativi di gasolio attribuibili a ciascun imprenditore agricolo avente diritto, sulla base delle informazioni relative al quantitativo di macchine agricole possedute, da inserire nel fascicolo aziendale, della estensione dei terreni, della qualità delle colture;

d) le modalità di effettuazione dei controlli legati alla verifica della coerenza tra mezzi agricoli denunciati, estensione dei terreni, qualità delle colture e quantitativi di gasolio attribuiti alla Guardia di finanza.

### Art. 13.

*(Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2008, in materia di arricchimento dei prodotti vitivinicoli)*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica del decreto ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2008, per adeguarlo al regolamento (CE), n. 606/2009 della Commissione, del 20 luglio 2009, sulla base dei seguenti criteri:

a) prevedere che la dichiarazione preventiva redatta dal produttore, relativa alle operazioni di arricchimento, sia valida per

più operazioni o per un determinato periodo, qualora il dichiarante tenga un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di arricchimento;

b) prevedere che, qualora il produttore effettui esclusivamente operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato ovvero mosto concentrato rettificato, possa presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento effettuate entro sessanta giorni dalla prima operazione, qualora tenga un registro nel quale sono annotate le singole operazioni.

#### Art. 14.

*(Disposizioni in materia di semplificazione nelle attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari e banca dati unica sui controlli)*

1. Al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica del regolamento di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di riunioni del Comitato tecnico con cadenza almeno mensile, al fine di individuare, attraverso la realizzazione di sottogruppi specifici per filiere agroalimentari, tavoli di lavoro permanenti per il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi e per la sicurezza agro alimentare;

b) previsione che il Comitato tecnico eserciti una attività di pianificazione annuale delle attività da espletare, con suddivisione dei compiti tra gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-

legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e successive modificazioni, al fine di semplificare l'azione di contrasto alle frodi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli;

c) condivisione delle informazioni e dei dati a disposizione degli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge 1986, n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, e successive modificazioni, anche per singole filiere o singole operazioni.

2. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 redige una relazione annuale sulla propria attività e sui risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, da sottoporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, in particolare quella finalizzata al contrasto delle frodi agroalimentari, e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:

a) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

b) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole devono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'im-

prenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la semplificazione del sistema dei controlli e delle attività ispettive espletati nei confronti delle imprese agricole, il Comitato tecnico di cui al comma 1 predispone la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 15.

*(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura)*

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa e di concerto con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente, con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme in materia.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendersi

entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

#### Art. 16.

*(Obblighi di trasparenza degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente ac-

cessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti vigilati e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi;

c) l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti.

#### Art. 17.

*(Copertura finanziaria e delega al Governo)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2 e 3.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2001.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

3. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, è delegato ad adottare un decreto legislativo, finalizzato al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con compiti e funzioni nell'ambito del settore agroalimentare, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) incorporazione e fusione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole



alimentari e forestali allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare ed eliminare le sovrapposizioni negli interventi;

c) incentivazione di una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

d) potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2012. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.



